

# L'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE: INQUADRAMENTO NORMATIVO, FISCALE E CONTRIBUTIVO

*Marco Rinaldo*

Limena (PD), Ordine dei Chimici, 29 Settembre 2017

# L'esercizio dell'attività imprenditoriale

## Definizione di imprenditore

È imprenditore (art. 2082 c.c.) chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

- ✓ L'attività di produzione o di scambio viene definita «**economica**» se è idonea almeno a coprire i costi, ossia se è svolta in modo tale da operare almeno in condizioni di **pareggio di bilancio**;
- ✓ L'attività è svolta «**professionalmente**» se praticata in modo **abituale, stabile**, non occasionale;
- ✓ L'attività è «**organizzata**» se l'imprenditore **coordina i fattori produttivi**:
  - Il lavoro, proprio ed altrui;
  - Il capitale, in termini di beni materiali e di mezzi finanziari.

## Definizione di impresa

L'«**impresa**» pertanto è l'attività economica, una serie di atti coordinati e finalizzati alla produzione o allo scambio di beni o servizi, svolta in maniera abituale e non occasionale.

L'imprenditore coordina, organizza e dirige queste attività, assumendo il rischio d'impresa con lo scopo di ottenere il massimo profitto.

## Definizione di azienda

L'«**azienda**» (art. 2555 c.c.) è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

I beni che compongono l'azienda possono essere:

- ✓ **materiali**, come gli edifici, i macchinari, le scorte di magazzino e tutto ciò che ha una consistenza fisica;
- ✓ **immateriali**, come i diritti d'autore, i brevetti industriali e i segni distintivi (ditta, insegna, marchio).

# Il libero professionista

## Definizione di professionista

Il libero professionista è colui che esercita una professione intellettuale senza vincoli di subordinazione.

Sono professionisti, per esempio, il medico, l'avvocato, l'ingegnere, il dottore commercialista, il ragioniere, il geometra, purché prestino la loro opera senza porsi alle dipendenze altrui.

## Contratto d'opera

Si ha un contratto d'opera (art. 2222 c.c.) quando una **persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio**, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

## Prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c. e ss.)

Per esercitare l'attività professionale, può rendersi necessaria l'iscrizione all'albo tenuto dall'Ordine di appartenenza.

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto; può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari.

Il **libero professionista non** è considerato di per sé imprenditore: è tale solo se svolge anche attività d'impresa.

L'attività del professionista diventa attività d'impresa quando:

- ✓ è condotta con metodo economico, ossia con modalità che consentano, quantomeno, la copertura dei costi con i ricavi;
- ✓ è svolta in modo stabile ed abituale;
- ✓ richiede l'organizzazione di capitale e lavoro.

Per esempio, sono imprenditori: il medico che sia anche titolare di una clinica, l'ingegnere che sia anche titolare di un'impresa edile, l'attore che sia anche proprietario del teatro.

# Le prestazioni professionali autonome

Le prestazioni professionali autonome possono avere natura:

## ✓ **Abituale:**

la prestazione autonoma è tale se costituisce la professione abituale di chi la esercita.

In questo caso il **prestatore deve essere titolare di partita Iva** e deve emettere fattura per le prestazioni eseguite.

## ✓ **Occasionale:**

la prestazione è tale se l'attività è residuale e non comporta l'avvio di una vera e propria impresa.

Il prestatore emette una ricevuta non soggetta ad Iva in quanto egli non esercita tale attività di lavoro autonomo per professione abituale.

## La prestazione autonoma occasionale

Nel caso in cui la prestazione occasionale sia svolta nei confronti di imprese individuali, società ed enti di ogni tipo, professionisti o amministratori di condominio (ovvero se il committente è un sostituto d'imposta), i relativi compensi sono soggetti all'applicazione della **ritenuta d'acconto** del 20%.

Si tratta di un acconto sulle imposte che il committente è tenuto a trattenere e versare all'Amministrazione Finanziaria per conto del soggetto che presta la propria attività professionale.

**Ai fini previdenziali**, se il reddito annuo derivante dall'attività autonoma occasionale è superiore a 5.000 euro, il prestatore è obbligato all'iscrizione alla Gestione Separata Inps e al versamento dei contributi previdenziali dovuti.

# Le associazioni tra professionisti e le STP

La normativa (art. 10 della Legge n.183/2011) entrata in vigore nel 2013 prevede per l'esercizio di attività professionali regolamentate, la possibilità di costituire **società tra professionisti (STP)**, adottando i modelli societari disciplinati dal Codice Civile.

In precedenza era consentito l'esercizio associato delle professioni esclusivamente ricorrendo alla figura dell'**associazione tra professionisti**.

La Legge n.1815/1939 vietava infatti la pratica della professione in forma societaria e ne consentiva l'esercizio esclusivamente in forma associata, a condizione che vi partecipassero esclusivamente soggetti iscritti allo stesso albo.

La nuova disciplina permette inoltre la costituzione di **STP multidisciplinari**, ossia istituite tra professionisti iscritti ad albi diversi.

La Legge n.183/2011, pur prevedendo l'abrogazione della Legge n.1815/1939, fa salve le associazioni professionali già vigenti alla data di entrata in vigore della nuova legge.

È tuttora consentito all'autonomia delle parti procedere alla costituzione di associazioni tra professionisti, nel rispetto delle condizioni e delle regole imposte dalla nuova normativa.



## Requisiti:

Per assumere la qualifica di società tra professionisti, è necessario che l'atto costitutivo preveda:

- ✓ **l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale** da parte dei soci;
- ✓ l'ammissione di **soci professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi** (anche in sezioni differenti) purché in possesso del titolo di studio abilitante e l'ammissione di **soggetti non professionisti** soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;
- ✓ che il numero e la partecipazione al **capitale sociale dei soci professionisti** sia tale da determinare la **maggioranza di due terzi** nelle deliberazioni;
- ✓ i criteri e le modalità affinché l'**esecuzione dell'incarico** professionale conferito alla società sia eseguito **solo da soci in possesso dei requisiti** per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;
- ✓ la stipula di una **polizza di assicurazione** per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti nell'esercizio dell'attività;
- ✓ le modalità di **esclusione dalla società del socio** che sia stato **cancellato** dal rispettivo **albo** con provvedimento definitivo.

A disciplinare ulteriormente le STP, è stato emanato un **Regolamento** (D.M. 34/2013) che delinea specifici obblighi in materia di: conferimento ed esecuzione dell'incarico, obblighi di informazione, cause di incompatibilità, iscrizione nel Registro delle Imprese e negli albi professionali e regolamento disciplinare della società.

# Classificazione delle imprese

## **Per dimensione:**

- ✓ Piccola impresa
- ✓ Impresa media e grande

## **Per oggetto:**

- ✓ Impresa agricola
- ✓ Impresa commerciale

## **Per soggetto titolare d'impresa:**

- ✓ Impresa individuale
- ✓ Impresa societaria
- ✓ Impresa pubblica

# Tipi di imprese

A seconda dell'oggetto dell'attività, si distinguono due tipi di imprenditori:

## ✓ L'imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) colui che esercita una delle seguenti attività:

- a) coltivazione del fondo
- b) selvicoltura
- c) allevamento del bestiame
- d) attività connesse.

## ✓ L'imprenditore commerciale

Sono imprenditori commerciali (art. 2195 c.c.) coloro che esercitano:

- a) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
- b) un'attività di intermediazione nella circolazione dei beni
- c) un'attività di trasporto di persone o cose
- d) un'attività bancaria o assicurativa
- e) altre attività ausiliarie alle precedenti.

A seconda della **dimensione**, si distinguono due tipi di imprenditori:

✓ **Piccoli imprenditori**

Sono piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.):

- i coltivatori diretti del fondo
- gli artigiani
- i piccoli commercianti
- e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

✓ **Imprenditori di medie e grandi dimensioni**

A seconda della **forma giuridica** del soggetto titolare d'impresa, si distinguono:

✓ **Imprese individuali:**

Sono imprese individuali quelle il cui soggetto giuridico è una persona fisica.

✓ **Imprese collettive:**

Sono quelle che hanno come soggetto giuridico più persone fisiche o una persona giuridica.

Con il **contratto di società** (art. 2247 c.c.) due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Le società si classificano in:

- **Società di persone**
- **Società di capitali.**

## I vantaggi dell'impresa individuale:

- ✓ semplicità nella costituzione: per avviare l'attività non serve ricorrere a un notaio, è sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio e la richiesta della partita Iva;
- ✓ semplicità nella tenuta della contabilità: non è richiesta la tenuta di libri sociali, ma solamente quelli previsti dalla normativa fiscale;
- ✓ autonomia e velocità nelle decisioni.

## Gli svantaggi dell'impresa individuale:

- ✓ responsabilità illimitata e personale nei confronti dei terzi;
- ✓ svantaggi di tipo fiscale, legati in particolare alla tassazione di eventuali ingenti utili interamente in capo al titolare.

# L'impresa individuale

L'impresa individuale è esercitata da una singola persona che assume su di sé tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'attività imprenditoriale.

Nell'impresa individuale l'imprenditore è **illimitatamente responsabile**, con tutti i suoi beni, per l'adempimento delle obbligazioni che assume nell'esercizio dell'impresa: **non c'è nessuna separazione tra patrimonio personale e patrimonio aziendale.**

Per la costituzione non è necessario né un atto pubblico né la forma scritta.

La ragione sociale deve contenere il nome del titolare.

# L'impresa familiare

È impresa familiare (art. 230-bis c.c.) quella in cui collaborano, con il titolare imprenditore, il coniuge, i parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado.

L'impresa familiare è considerata giuridicamente un'impresa individuale, pertanto è il titolare a rispondere illimitatamente delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività.

È necessario che i **familiari prestino una collaborazione continuativa.**

Le decisioni strategiche vengono adottate dall'imprenditore con il consenso della maggioranza dei familiari che partecipano all'impresa.

Ai familiari viene riconosciuto: il diritto al mantenimento, il diritto alla partecipazione agli utili, il diritto di proprietà sui beni acquistati con gli utili non distribuiti, il diritto a partecipare alle decisioni più importanti.



# Le società di persone

Nelle società di persone il soggetto giuridico è rappresentato dai singoli soci, titolari di diritti e obblighi derivanti dall'attività aziendale.

Per le società di persone la legge non impone di dotarsi di un capitale minimo; qualora la società non riesca a pagare i propri debiti, i soci sono chiamati a rispondere con i loro patrimoni personali sussidiariamente, illimitatamente e solidalmente.

Per questo motivo si dice che le società di persone hanno **autonomia patrimoniale imperfetta**.

Le società di persone si distinguono in:

- ✓ Società semplice (S.S.)
- ✓ Società in Nome Collettivo (S.N.C.)
- ✓ Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)

## I vantaggi delle società di persone:

- ✓ la costituzione e la tenuta della contabilità sono relativamente semplici;
- ✓ le procedure burocratiche, fiscali, contabili e tributarie sono minime;
- ✓ i costi di costituzione e di gestione sono contenuti.

## Gli svantaggi delle società di persone:

- ✓ i soci sono soggetti a responsabilità illimitata, personale e solidale, ad eccezione degli accomandanti della s.a.s.

# La società semplice

Con la società semplice (art. 2251 c.c. e ss.) **non è possibile svolgere attività commerciale**, pertanto il suo campo di applicazione è ristretto alla gestione di imprese agricole e all'esercizio di attività libero-professionali.

Nella società semplice **tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente** per le obbligazioni sociali, **salvo patto contrario**.

Con patto contrario, portato a conoscenza di terzi con mezzi idonei, è possibile limitare la responsabilità ai soli soci che abbiano agito in nome e per conto della società.

Di regola **l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci** disgiuntamente dagli altri, ma gli stessi possono decidere di optare per l'amministrazione congiuntiva.

Per la costituzione non sono richieste forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

# La società in nome collettivo

Nella società in nome collettivo (art. 2291 c.c. e ss.) i soci hanno **responsabilità sussidiaria, solidale e illimitata per le obbligazioni sociali**; eventuali limitazioni di responsabilità non hanno effetto nei confronti di terzi.

Normalmente la società opera tramite due organi fondamentali: **l'assemblea dei soci** e gli **amministratori**.

Tuttavia, nelle società di persone, la costituzione di questi organi non è resa obbligatoria per legge.

L'atto costitutivo deve avere la forma della scrittura privata con firme autenticate o la forma dell'atto pubblico.

La ragione sociale deve essere formata dal nome di uno o più soci seguito dall'indicazione di "S.n.c."

# La società in accomandita semplice

Nella società in accomandita semplice (art. 2313 c.c.) sono presenti due categorie di soci:

- ✓ **gli accomandatari**, sono i soli a poter amministrare la società e rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
- ✓ **gli accomandanti**, hanno diritto di partecipare alla distribuzione degli utili ma non possono ingerirsi nell'amministrazione della società e pertanto godono di responsabilità limitata alla quota conferita.

Per la costituzione è richiesto atto notarile.

La ragione sociale deve contenere almeno il nome di un socio accomandatario e l'indicazione di "S.a.s."

# Le società di capitali

Nelle società di capitali il soggetto giuridico è rappresentato dalla stessa società, che risulta titolare di diritti e obblighi.

In caso di insolvenza, i creditori possono rivalersi solo sul patrimonio della società e non anche su quello personale dei soci.

La società pertanto risponde delle obbligazioni sociali soltanto con il suo patrimonio: per questo motivo si dice che questo tipo di società hanno autonomia patrimoniale perfetta.

Le società di capitali si distinguono in:

- ✓ Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.)
- ✓ Società a Responsabilità Limitata Semplificata (S.R.L.S.)
- ✓ Società Per Azioni (S.P.A.)
- ✓ Società in Accomandita Per Azioni (S.A.P.A.)
- ✓ Società cooperative

## **I vantaggi delle società di capitali:**

- ✓ Il ruolo dei soci è secondario rispetto ai loro capitali: gestione e amministrazione infatti possono essere affidate anche ai non soci.
- ✓ La responsabilità dei soci non è personale, ma limitata alla quota di capitale conferita. Il patrimonio privato di ogni socio è inattaccabile dai creditori.

## **Gli svantaggi delle società di capitali:**

- ✓ Gli adempimenti burocratici e fiscali sono numerosi e complessi.
- ✓ Le società di capitali devono tenere obbligatoriamente la contabilità ordinaria che comporta maggiori costi e maggiori sforzi organizzativi.
- ✓ Le società di capitali devono seguire norme molto rigorose nella redazione del bilancio il quale deve essere reso pubblico tramite deposito annuale presso l'ufficio del Registro delle Imprese.
- ✓ Oltre alla tenuta delle scritture contabili imposte dalla legge a tutte le imprese commerciali, le società di capitali sono obbligate alla tenuta dei libri sociali previsti per gli organi di amministrazione e controllo di cui si compone la struttura di queste società.
- ✓ L'essere responsabili limitatamente al capitale non elimina i rischi: la mancata ottemperanza agli adempimenti allarga le responsabilità, sia dal punto di vista civilistico, sia da quello penale.

# Società per azioni

Nella società per azioni (art. 2325 c.c. e ss.) **per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.**

Per la costituzione è richiesta la forma dell'atto pubblico.

Normalmente l'atto costitutivo viene accompagnato da uno statuto, un documento con il quale i soci pongono regole più specifiche per il funzionamento della società.

La denominazione sociale può essere formata in qualunque modo purché contenga l'indicazione di "*S.p.a.*"

La società per azioni può essere sia pluripersonale che unipersonale.

**Il capitale sociale è rappresentato da azioni e non può essere inferiore a 50.000 euro.**

Le azioni sono titoli di credito, di eguale valore, che rappresentano una frazione del capitale sociale e attribuiscono al possessore i diritti inerenti la qualità di socio.

Le azioni vengono attribuite ai soci in cambio del conferimento effettuato.



**Per finanziarsi la società può emettere nuove azioni o obbligazioni.**

Le obbligazioni sono titoli di credito che rappresentano un prestito fatto alla società.

Le grandi società, ossia quelle con azioni quotate sui mercati regolamentati o con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, possono far ricorso al **mercato del capitale di rischio**, ossia offrire i propri titoli ai risparmiatori negoziandoli in Borsa.

L'organizzazione della società di capitali è di tipo corporativo e il suo funzionamento è affidato ad **organi distinti con competenze fissate dalla legge**.

Alle società per azioni, l'ordinamento offre la possibilità di scegliere tra diversi **sistemi di governo**: il sistema tradizionale, dualistico e monistico.

Ogni sistema presenta aspetti particolari che lo rendono più o meno adatto al tipo di attività che si intende svolgere e al tipo di rapporto che si vuole stabilire tra i soci.

Il più diffuso è il sistema tradizionale, nel quale gli organi fondamentali sono:

✓ **L'assemblea:** è l'organo deliberativo composto dai soci che possiedono azioni con diritto di voto e che assumono le decisioni a maggioranza.

✓ **L'organo di amministrazione:** nelle società di capitali la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'amministrazione può essere affidata anche a non soci.

L'assemblea può nominare un amministratore unico o affidare l'amministrazione a più persone, costituendo così il consiglio di amministrazione. In questo secondo caso, al fine di rendere più agile la gestione dell'impresa, il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più componenti: chi riceve tale delega è l'amministratore delegato o il comitato esecutivo.

✓ **Il collegio sindacale:** viene nominato dall'assemblea e si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. È l'organo deputato al controllo generale della legalità degli atti societari: vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci possono chiedere notizia agli amministratori o procedere ad atti di ispezione e controllo.

✓ **L'organo di controllo contabile:** la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In virtù dell'esistenza di questi diversi organi, oltre ai libri e alle scritture contabili obbligatorie per ogni imprenditore commerciale, la società per azioni deve predisporre la tenuta dei seguenti **libri sociali**:

- ✓ il libro dei soci;
- ✓ il libro delle obbligazioni;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
- ✓ il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 sexies.

# Società in accomandita per azioni

Nella società in accomandita per azioni (art. 2452 c.c.):

- ✓ i **soci accomandatari** rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
- ✓ i **soci accomandanti** sono obbligati soltanto nei limiti della quota di capitale sottoscritta.

L'amministrazione è affidata di diritto ai soci accomandatari.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Il capitale sociale non può essere inferiore a 50.000 euro.

Il contratto sociale deve essere redatto per atto pubblico.

Questo tipo di società è utile per l'imprenditore che voglia adottare la forma societaria, conservando l'intero potere direzionale e ricoprendo una posizione particolarmente forte e stabile.

# Società a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata (art. 2462 c.c. e ss.) **risponde delle obbligazioni sociali soltanto con il suo patrimonio**, pertanto la responsabilità dei soci è limitata al capitale conferito.

Il capitale sociale non può essere inferiore a 10.000 euro.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

La srl può essere pluripersonale o unipersonale.

Per la costituzione è richiesta la forma dell'atto pubblico.

La denominazione sociale può essere formata in qualunque modo, purché contenga l'indicazione di "S.r.l."

I soci decidono nell'atto costitutivo se affidare l'amministrazione della società ad un socio, l'**amministratore unico**, o a più soci che formano il **consiglio di amministrazione**.

I soci operano controllo individuale sull'attività sociale, chiedendo agli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.

Gli stessi soci, nell'atto costitutivo, possono prevedere la nomina di un **organo di controllo** o di un revisore; la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se vengono superati certi limiti di attivo patrimoniale, ricavi e dipendenti occupati.

Oltre ai libri e alle scritture contabili obbligatorie per ogni imprenditore commerciale, la società a responsabilità limitata deve predisporre i seguenti **libri sociali**:

- ✓ il libro delle decisioni dei soci;
- ✓ Il libro delle decisioni degli amministratori;
- ✓ Il libro delle decisioni del collegio sindacale.

# Società a responsabilità limitata semplificata

La società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis c.c.) è una forma di s.r.l. la cui costituzione è **agevolata** dal punto di vista dell'ammontare del capitale sociale necessario e dei costi da sostenere.

La forma da adottare è quella dell'**atto costitutivo** pubblico redatto in conformità al modello **standard** tipizzato con Decreto Ministeriale; le clausole del modello standard dell'atto costitutivo sono inderogabili.

Per la stipula dell'atto costitutivo non sono dovuti onorari notarili.

L'ammontare del capitale richiesto deve essere pari ad almeno 1 euro e inferiore a 10.000 euro.

La ragione sociale deve riportare l'indicazione di "*SRL semplificata*".

### **I vantaggi della SRL Semplificata:**

- ✓ risparmi di costi per la costituzione;
- ✓ responsabilità limitata al capitale sociale.

### **Gli svantaggi della SRL semplificata:**

- ✓ nonostante non possano essere richiesti oneri notarili per la costituzione, sono comunque dovuti l' imposta di registro, i diritti camerali di prima iscrizione e annuali, i tributi per l'apertura della partita IVA, e le altre imposte e tasse;
- ✓ le società di capitali devono tenere obbligatoriamente la contabilità ordinaria, che comporta maggiori costi e maggiori sforzi organizzativi;
- ✓ lo statuto standard come definito da Decreto Ministeriale non lascia spazio a modifiche.



# La scelta della forma giuridica

Nel valutare l'alternativa più adatta ad ogni realtà, andrà pertanto considerata:

- ✓ la probabile dimensione che assumerà l'impresa nei primi anni di vita;
- ✓ Il numero di persone coinvolte nel progetto;
- ✓ Il grado di rischio legato all'attività imprenditoriale;
- ✓ gli oneri di costituzione e i costi di gestione dell'impresa (tanto più elevati tanto più complessa sarà la forma giuridica adottata);
- ✓ le prospettive economiche e le necessità finanziarie.

Sarà pertanto necessario analizzare:

- ✓ la **responsabilità patrimoniale**
- ✓ la **convenienza fiscale**
- ✓ gli **adempimenti amministrativi e organizzativi**

che caratterizzano ogni diversa forma giuridica al fine di valutare quale tra tutte si adatti maggiormente alle **esigenze dell'impresa nascente**.

Ogni forma societaria ha caratteristiche peculiari:

Le **società di persone** a fronte di adempimenti contabili relativamente semplici, di costi di avvio e gestione contenuti, di mancanza d'obbligo di dotarsi di organi sociali e di capitale minimo, sono però soggette ad autonomia patrimoniale imperfetta che espone il patrimonio dei soci a tutti i rischi legati all'attività imprenditoriale; inoltre gli utili prodotti vengono tassati «per trasparenza», pertanto, in base alla partecipazione all'utile, il socio verserà personalmente le imposte dovute.

Le **società di capitali** invece, pur richiedendo adempimenti contabili molto più complessi, l'obbligo di dotarsi di organi sociali, di avere un capitale minimo e di conseguenza comportando costi di avvio e gestione elevati, permettono d'altro canto di avere autonomia patrimoniale perfetta e maggiore facilità nell'accesso ai finanziamenti.

Nessuna c'è una forma giuridica migliore dell'altra: la valutazione sull'opportunità della forma da adottare va eseguita avendo riguardo alle specifiche esigenze di ogni realtà.

# Regimi contabili e fiscali

Il regime contabile/fiscale di un'impresa è l'insieme delle regole da osservare nella tenuta della contabilità, dei documenti e dei registri da compilare e conservare al fine di essere in regola con quanto stabilito dal Codice Civile e dall'amministrazione finanziaria.

Attualmente i principali regimi contabili sono tre:

- ✓ Il regime ordinario
- ✓ Il regime semplificato
- ✓ Il regime forfettario.

È opportuno precisare che le registrazioni contabili di imprese e professionisti seguono logiche diverse.

✓ Le imprese redigono le scritture contabili sulla base del **principio di competenza**, ovvero costi e ricavi sono registrati nell'esercizio di maturazione, indipendentemente dalla data di sostenimento del costo o di incasso del ricavo.

L'unica eccezione a questa regola riguarda le imprese che applicano il regime semplificato, le quali dal 2017 redigono le scritture contabili non più secondo il principio di competenza ma secondo il principio di cassa.

✓ I professionisti invece redigono la contabilità secondo il **principio di cassa**, secondo il quale costi e ricavi sono registrati nell'esercizio in cui sono sostenuti/percepiti, a prescindere dalla effettiva maturazione.

# Il regime ordinario

## Applicabilità del regime ordinario:

Il regime ordinario è sempre obbligatorio per le **società di capitali**, a prescindere dall'ammontare di ricavi conseguiti.

Diventa obbligatorio anche per le altre imprese quando i ricavi dell'anno precedente a quello in corso **superano**:

- ✓ 400.000 euro in caso l'attività consista in prestazioni di servizi
- ✓ 700.000 euro in caso di altre attività.

Questo tipo di regime è facoltativo per tutte le imprese che non rientrano nei casi precedenti.

Oltre alla tenuta dei libri sociali previsti per ogni diversa società, i contribuenti che operano nel regime contabile ordinario sono obbligati alla tenuta dei seguenti **libri contabili**:

- ✓ il libro giornale;
- ✓ il libro degli inventari;
- ✓ i registri IVA;
- ✓ il registro dei cespiti ammortizzabili.

L'applicazione del regime ordinario richiede numerosi adempimenti formali rispetto agli altri regimi e pertanto i costi di tenuta della contabilità sono più elevati.

D'altro canto permette però di avere disponibilità di maggiori informazioni sull'andamento aziendale e permette di redigere bilanci d'esercizio e infrannuali con dettagliate informazioni economiche e finanziarie.

# Il regime semplificato

## Applicabilità del regime semplificato

Il regime semplificato è il **regime naturale per le imprese individuali, i lavoratori autonomi e le società di persone** quando i ricavi riferiti all'anno precedente a quello in corso **non superano**:

- ✓ 400.000 euro in caso l'attività consista in prestazioni di servizi
- ✓ 700.000 euro in caso di altre attività.

I contribuenti che operano nel regime contabile semplificato sono obbligati alla tenuta dei seguenti **libri contabili**:

- ✓ i registri IVA;
- ✓ il registro incassi/pagamenti (per i professionisti);
- ✓ il registro dei cespiti ammortizzabili.

I contribuenti che operano nel regime contabile semplificato sono **esonerati** dalla tenuta del libro giornale e dalla predisposizione del bilancio di esercizio.

I contribuenti che adottano il regime contabile semplificato possono sempre esercitare l'**opzione** per l'applicazione della **contabilità ordinaria**.

I vantaggi del regime semplificato riguardano la maggiore semplicità della registrazione delle operazioni e i minori obblighi documentali e formali che comportano costi minori di tenuta della contabilità rispetto al regime ordinario.

Gli svantaggi del regime semplificato sono da ricercarsi nella minore immediatezza nel valutare l'andamento aziendale e nel minor dettaglio delle informazioni desumibili dalla contabilità.



# Il regime forfetario

## I regimi precedenti

Il legislatore, con la legge di stabilità 2015, ha previsto l'**abrogazione dei regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche**, al fine di consentirne la graduale sostituzione con il nuovo regime forfetario.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2015, non sono più in vigore:

- ✓ il regime delle nuove attività produttive;
- ✓ il regime fiscale di vantaggio, in vigore dal 1° gennaio 2012, che aveva assorbito il regime dei contribuenti minimi;
- ✓ il regime contabile agevolato.

Al loro posto è stato istituito un **nuovo regime forfetario** applicabile alle sole persone fisiche con partita iva (ditte individuali, imprese familiari e professionisti).

## I requisiti

Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un'attività di impresa, arte o professione, purché nell'anno precedente:

- ✓ abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti, diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l'attività esercitata;
- ✓ abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti;
- ✓ il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro;
- ✓ non abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

## Determinazione del reddito

I soggetti che aderiscono al regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il **coefficiente di redditività** diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica **un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP.**

## Agevolazioni

- ✓ Con l'intento di favorire ulteriormente le nuove iniziative economiche, il legislatore ha stabilito che, a decorrere dal 2016, il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, sia assoggettato ad **un'imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività.**
- ✓ Il nuovo regime forfetario prevede inoltre una forte **agevolazione contributiva** in quanto i contributi sono calcolati sul reddito minimale stabilito dall'Inps, ridotto del 35%.

## Semplificazioni

L'adozione del regime forfetario comporta una serie di semplificazioni.

### ✓ Semplificazioni **ai fini Iva**

Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l'Iva sugli acquisti. Non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva. Non devono comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l'obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute.

### ✓ Semplificazioni **ai fini delle imposte sul reddito**

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all'attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva.

# La contribuzione previdenziale

Tutti i soggetti che esercitano attività commerciale o professionale in forma autonoma o associata, sono **obbligati al versamento dei contributi previdenziali** alla propria cassa professionale di appartenenza.

Qualora non sia prevista una cassa professionale, il lavoratore autonomo è tenuto all'iscrizione alla Gestione Separata Inps e al versamento dei relativi contributi.

In materia di contribuzione previdenziale pertanto si distinguono **diverse categorie**, a seconda dell'esistenza o meno di una specifica cassa professionale istituita dalla categoria di appartenenza:

- ✓ gli **artigiani e i commercianti**, che godono di una specifica tutela da parte dell'Inps;
- ✓ i **professionisti** per i quali l'ordine di appartenenza ha istituito una **cassa previdenziale specifica**;
- ✓ i **lavoratori autonomi per i quali non è prevista una cassa previdenziale dall'ordine di appartenenza** e che per tale motivo vengono iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.

## Artigiani e Commercianti

Fanno parte della categoria degli artigiani coloro che esercitano personalmente un'attività che ha come scopo la produzione di beni o di servizi (gli idraulici, gli elettricisti, i falegnami, etc.).

Fanno parte, invece, della categoria dei commercianti tutti coloro che acquistano e vendono beni di consumo oppure svolgono attività di servizi (agenti di commercio, promotori finanziari, negozianti al dettaglio, etc.)

Per queste due categorie l'importo da versare si distingue in:

**Contributi fissi**, che sono sempre dovuti e stabiliti annualmente dall'Inps indipendentemente dal reddito percepito dall'imprenditore.

Per il 2017 la contribuzione fissa viene calcolata su un reddito minimale stabilito dall'Inps di 15.548 euro al quale vengono applicate aliquote diverse a seconda che si tratta di artigiani (23,55 % + maternità) o commercianti (23,64 % + maternità). Pertanto per l'anno 2017 i contributi dovuti dagli artigiani sono pari a 3.669 (da pagare in quattro rate da 917,25 euro ciascuna) e i contributi dovuti dai commercianti ammontano a 3,683 euro (da pagare in quattro rate da 920,75 euro ciascuna).

**Contributi a percentuale**, che consistono in una contribuzione aggiuntiva calcolata in percentuale sulla quota di reddito che eccede il minimale. Per redditi che eccedono il minimale e fino 46.123 euro, questi contributi vengono calcolati in percentuali diverse per artigiani (24,55%) e per i commercianti (24,64%). Per i redditi superiori a 46.123 euro annui è previsto l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.

## Professionisti con cassa previdenziale autonoma

La maggior parte delle professioni ha una **propria cassa di previdenza**, ognuna delle quali stabilisce le proprie regole di contribuzione in termini di importi e scadenze.

Per esempio, l'EPAP è l'ente di previdenza e assistenza pluricategoriale, di riferimento per il professionista chimico.

## Lavoratori autonomi senza cassa previdenziale

I lavoratori autonomi che iniziano un'attività e sono sprovvisti di autonoma cassa previdenziale (come, ad esempio, tutti gli altri professionisti senza albo), sono tenuti ad iscriversi alla **Gestione Separata Inps** e al pagamento dei relativi contributi.

Con la Gestione Separata Inps, i contributi si pagano annualmente in sede di dichiarazione dei redditi, in percentuale al reddito.

L'aliquota per il 2017 è pari al 25,72%.

# Agevolazioni fiscali e contributive

Attualmente le principali agevolazioni previste per chi inizi un'attività sono legate all'adozione del **regime forfetario** e riguardano:

- ✓ La possibilità di assoggettare il reddito ad un'**imposta sostitutiva del 5%**, per i **primi 5 anni di attività**.
- ✓ Una **contribuzione previdenziale agevolata** che consiste nella riduzione della base di calcolo dei contributi Inps del 35%.

Ulteriori agevolazioni sono previste per l'avvio di Start-up innovative e per gli investitori delle stesse.



# Finanziamenti e bandi

I **finanziamenti agevolati** sono dei contributi erogati da enti (la Comunità europea, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni) che vengono erogati per creare sviluppo e crescita economica.

I finanziamenti agevolati si suddividono in:

- ✓ **contributi a fondo perduto**: finanziamenti erogati senza obbligo di restituzione;
- ✓ **contributi in conto capitale**: finanziamenti con cui si rimborsa solo la quota interessi del prestito;
- ✓ **contributi in conto interessi**: finanziamenti con cui si rimborsa solo la quota capitale del prestito;
- ✓ **garanzie** (fidejussioni).

# I principali finanziamenti europei

## Fondo sociale europeo (FSE)

Il fondo sociale europeo (FSE) è uno dei fondi strutturali dell'UE ed è il principale strumento finanziario con cui l'Unione sostiene l'occupazione negli Stati membri e promuove la coesione economica e sociale. L'obiettivo è quello di sostenere la **creazione di nuovi e migliori posti di lavoro nell'UE, cofinanziando diversi progetti nazionali, regionali e locali.**

I beneficiari dei progetti FSE sono vari, ad esempio, singoli lavoratori, gruppi di persone, settori industriali, sindacati, pubbliche amministrazioni o aziende. Uno dei gruppi target è costituito dalle fasce sociali vulnerabili che incontrano particolari difficoltà nel trovare o mantenere il proprio posto di lavoro.

## Horizon 2020

Horizon 2020 è lo strumento di **finanziamento alla ricerca scientifica e all'innovazione** della Commissione Europea che ha un budget stanziato tra i più alti del mondo.

Horizon 2020 **finanzia progetti di ricerca o azioni volte all'innovazione scientifica e tecnologica** che portino un significativo impatto sulla vita dei cittadini europei. Possono partecipare tutte le persone fisiche o giuridiche indipendentemente dal loro luogo di provenienza.

# QUESTION TIME

